

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3848

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GITTI, LODA, ALBERINI, SALVI

Presentata l'11 gennaio 1983

Modificazione dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 570, concernente le pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 12 agosto 1982, n. 570, ha stabilito, a favore dei superstiti di magistrati caduti vittime del terrorismo o della violenza comune, una pensione privilegiata pari al 100 per cento del trattamento economico tabellare relativo alla qualifica immediatamente superiore a quella goduta dal defunto e strettamente legata alla dinamica di tale base retributiva. Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1975.

La legge suddetta è stata accolta con notevole favore da tutti i magistrati, ma l'articolo 2 della legge suddetta è stato interpretato nel senso che il beneficio si applica soltanto ai superstiti dei magistrati deceduti successivamente al 1° gennaio 1975.

In tal modo rimane escluso dalla favorevole normativa di cui sopra il caso del magistrato Agostino Pianta, procura-

tore della Repubblica di Brescia, assassinato nel suo ufficio il 17 marzo 1969, la cui vedova (signora Angela Galli), percepisce attualmente un assegno vitalizio dell'importo di lire 356.000 nette mensili.

Si è così verificata una ingiusta discriminazione fra episodi del tutto analoghi e precisamente fra i magistrati uccisi a seguito di violenza comune prima e dopo il 1° gennaio 1975.

Il caso Pianta è sintomatico: i suoi eredi hanno fruito dei benefici di cui alla legge 27 ottobre 1973, n. 629 (aumentati a lire 100.000.000 *una tantum* in virtù della legge 13 agosto 1980, n. 466), mentre sono esclusi dalla applicazione della legge 12 agosto 1982, n. 570.

L'articolo 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466, disponeva che il beneficio suddetto era concesso a tutti i casi verificatisi dopo il 1° gennaio 1973.

Opportunamente l'articolo 3 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, ha poi anticipato tale data al 1° gennaio 1969, comprendendo così anche il caso Pianta.

Si verifica ora un'inammissibile disparità di trattamento all'interno di una stessa categoria di cittadini.

Infatti, i prossimi congiunti di magistrati « vittime del dovere », deceduti prima del 1° gennaio 1975 ma dopo il 1° gennaio 1969 hanno diritto alla speciale elargizione di lire 100.000.000 ma non alla

pensione privilegiata di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 570, che con l'articolo 1 ha sostituito l'articolo 1 (primo e secondo comma) della legge 1° agosto 1978, n. 437.

È pertanto atto di giustizia disporre che la stessa decorrenza del 1° gennaio 1969 venga fissata sia per l'elargizione *una tantum* della somma di lire 100 milioni, sia per la corresponsione della pensione privilegiata.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dal 1° gennaio 1969 ».